

COMITATO DI COORDINAMENTO TECNICO-SCIENTIFICO
MIUR - Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (Onlus)
“INSEGNARE SICURI”

In data 20 febbraio 2020 alle ore 11,30 presso la sede del Ministero dell’Istruzione di Roma, Viale Trastevere Sala riunioni della DG SIP, si riunisce il Comitato di Coordinamento Tecnico Scientifico costituito con DDG n. 182 del 12 febbraio 2020 e formato da quattro rappresentanti del MIUR(dott. Leonardo Filippone- Presidente, dott.ssa Evelina Roselli , dott. Fabrizio Dal Passo, dott. Gianni Russo) e quattro rappresentanti della ONLUS “*Insegnare Sicuri*” (dott.ssa Elisabetta Davoli, prof.ssa Ezia Palmeri, Avv. Antonio De Nisco, Sig Luca Paciotti) al fine di definire concordemente obiettivi, modalità e tempi di realizzazione delle iniziative da porre in essere allo scopo di realizzare quanto decretato nel Protocollo d’Intesa sottoscritto in data 24 ottobre 2019.

Il Presidente dott.Leonardo Filippone apre la seduta e porge ai presenti il benvenuto per una proficua collaborazione in attuazione del Protocollo di intesa sottoscritto tra l’Associazione "Insegnare Sicuri" e il MIUR, che , nell'ambito delle rispettive competenze tecniche ed istituzionali, hanno esplicitato la volontà di instaurare un rapporto di collaborazione finalizzato allo sviluppo della cultura della legalità nelle scuole di ogni ordine e grado, attraverso l’approfondimento delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica, delle regole della convivenza e dei comportamenti responsabili da parte degli alunni ed insegnanti, quanto sopra anche tramite una più incisiva formazione ed assistenza del personale scolastico con riguardo alla responsabilità professionale, civile e penale, in cui può incorrere nell’esercizio delle sue funzioni ed una riduzione dell’impatto mediatico e legale connesso ai fenomeni di bullismo contro i docenti da parte di alunni e genitori.

Lo stesso invita la dott.ssa Elisabetta Davoli , presidente dell’Associazione a fornire un quadro delle attività già realizzate e del senso di questa nuova intesa ministeriale.

Nel prendere la parola, la dott.ssa Davoli ringrazia i presenti per il contributo propositivo che potranno fornire allo sviluppo di una azione a favore del settore scolastico nei vari livelli operativi sia dei discenti per i quali tutti si lavora a miglioramento dello standard formativo. Espone quanto è emerso in seguito all’attività professionale e istituzionale effettuata dalla Associazione che è nata nel 2017 proprio dall’ascolto attento dei bisogni del settore e recependo le istanze avanzate anche dai partecipanti agli eventi di formativi compiuti presso le istituzioni scolastiche del Lazio(Roma, Latina e Viterbo) dell’Umbria, della Toscana e

della Campania, per realizzare una maggior consapevolezza circa la responsabilità giuridica cui potrebbe incorrere il personale scolastico in occasione di danni subiti dal corpo docente in ambito scolastico e, quindi, porre tempestivamente e correttamente in essere cautele necessarie ed opportune al fine di evitare il verificarsi di detti eventi dannosi e tutti gli adempimenti conseguenti nella deprecata ipotesi in cui detti eventi dannosi dovessero comunque verificarsi.

La dott.ssa Davoli espone anche quanto è emerso da incontri avuti con rappresentanti dell'Avvocatura Generale dello Stato nel 2019, ovvero la necessità di fornire alle scuole strumenti e *know how* sufficienti a far reperire e custodire elementi probatori e strumenti necessari ad articolare la struttura della futura difesa in giudizio per porre argine alla eventuale mancata adozione di tutti gli atti necessari a salvaguardare i crediti dell'amministrazione scolastica nell'ambito del rapporto contrattuale stipulato con le compagnie assicuratrici.

A tal fine particolare importanza assume l'elencazione dei vari adempimenti da effettuare in occasione di un evento dannoso, al fine di poter limitare gli sfavorevoli esiti giudiziali con i relativi onerosi costi.

Tutto ciò porta a focalizzare la esigenza di produrre in prima istanza, per quanto concerne **gli aspetti teorici della complessa materia della responsabilità per culpa in vigilando**, nei suoi risvolti più squisitamente dottrinali e giurisprudenziali, una serie di lezioni, anche tramite *e.learning* sul sito "*Insegnare Sicuri*" o presso gli istituti scolastici interessati, nei quali, con linguaggio atecnico e discorsivo, i singoli relatori provvedano ad informare i partecipanti sia dei generali istituti giuridici sottesi alla materia che della casistica giurisprudenziale in cui è detta responsabilità ravvisata sotto forma di responsabilità contrattuale (artt. 1218 c.c. e ss.) e/o extracontrattuale (art. 2043 c.c.), sia nella forma generale che in quelle specifiche poste dagli artt. 2048 c.c. "*Responsabilità dei genitori, dei tutori, dei precettori e dei maestri*"; art. 2047 c.c. "*responsabilità nel caso in cui il danneggiato sia un minore incapace di intendere e volere*"; art. 2051 c.c. "*Responsabilità del custode*", di particolare interesse per la materia dell'insegnamento. Tali forme, come è noto, evidenziano una sorta di responsabilità aggravata ed un vera e propria inversione dell'onere della prova facendo gravare sull'Istituto/Insegnante **l'onere di provare che l'evento dannoso è stato determinato da causa non imputabile alla scuola o all'insegnante medesimo**, e ciò sia nel caso in cui l'allievo determini danni a terzi, sia nel caso in cui si autodanneggi (*ex pluribus* Cass. SS.UU. civili nn. 9935/1998 e 9346/2002; Cass. 6390/1995; Cass. 3695/2016).

A tal riguardo l'Associazione "Insegnare Sicuri " intende collaborare per costruire con l'Amministrazione una analisi della casistica normativa e giurisprudenziale per fornire poi agli Istituti che ne facessero richiesta una elencazione delle *best practices* che si possono adottare in ambito scolastico al fine di evitare o, quanto meno, limitare il pericolo di incorrere nella responsabilità di cui sopra.

Troppo vasta è la casistica e giurisprudenza in materia di responsabilità per *culpa in vigilando*, ci si imbatte in normativa statale e regolamentare in materia, giurisprudenza e circolari esplicative ministeriali diramate dagli uffici centrali e periferici, per cui, considerata la continua evoluzione della normativa e giurisprudenza, sarebbe utile ed opportuna una approfondita ed ordinata sistemazione organica della materia da parte dell'Amministrazione, per consentire una facile consultazione agli istituti che ne facciano richiesta.

Al riguardo l'Associazione si avvale di un *pool* di avvocati, che a titolo gratuito sono disponibili a fornire un contributo in materia di responsabilità per *culpa in vigilando* in ambito scolastico, di cui è portavoce l'Avvocato Antonio De Nisco che prende la parola e riferisce in modo ricco ed esaustivo.

La materia è particolarmente complessa ed ostica per il personale scolastico che dovesse essere chiamato a difendersi in ambito giudiziario. Solo per sommissimi capi e senza alcuna pretesa di completezza, basti solo menzionare che con l'iscrizione dell'allievo all'istituto scolastico, si instaura tra le parti un vincolo negoziale (C. 3680/2011) con conseguente **obbligazione contrattuale dell'istituto di vigilare sulla sicurezza e incolumità dell'allievo, anche al fine di evitare che l'allievo procuri danni a se stesso. In caso di sinistro, pertanto, al danneggiato basterà dimostrare che l'evento dannoso si è occasionato nel corso della attività didattica** (anche questa notevolmente ampliata dalla giurisprudenza che è arrivata a ricomprendervi il momento in cui lo studente è affidato al personale scolastico anche se al di fuori dell'ambito strettamente scolastico ed in un momento successivo al termine delle lezioni (cfr. ex pluribus Cass. 21593/2017. Cass. 10516/2018 che hanno condannato il Dirigente scolastico e l'insegnante per incidenti mortali occorsi a minori fuori dalla scuola mentre attendevano il pulmino o l'autobus; Tribunale di Roma, sent. 6919/2018 che ha condannato Dirigente scolastico ed Insegnante per un pestaggio subito da un alunno fuori dall'istituto scolastico ed in orario successivo alle lezioni in quanto conseguenza di episodi di bullismo perpetrati all'interno dell'istituto scolastico medesimo e non arginati dal personale scolastico; ecc...); **mentre al Dirigente scolastico e**

all'insegnante spetterà l'onere di dimostrare di aver adottato tutte le cautele necessarie ad evitare il verificarsi del danno e che lo stesso si è verificato per fatto imprevedibile ed a loro non imputabile neanche in via indiretta.

Ne consegue pertanto la particolare complessità di una simile prova che, di fatto, in giudizio raramente viene fornita. A puro titolo esemplificativo per adempiere a tale obbligazione sarebbe necessario, tra l'altro, fornire dimostrazione ed elementi probatori a sostegno della preventiva attività di :

- **Predisposizione di adeguate misure di sicurezza;**
- **Predisposizione di accorgimenti necessari in relazione alle esigenze poste dal caso concreto che possono essere:**
 - **Ordinarie** (ad esempio in relazione all'età degli alunni, che impone una vigilanza crescente con la diminuzione dell'età anagrafica);
 - **Straordinarie** ad es. con riferimento alla presenza di lavori di manutenzione all'interno dell'Istituto Scolastico, che implicano la prevedibilità di pericoli derivanti da attrezzature pericolose (cantiere aperto) e da presenza di persone estranee alla scuola (C. 13457/2013), ecc.....

Al Dirigente di ciascuna istituzione scolastica, in collaborazione con il DSGA per la parte di rispettiva competenza, incombe l'obbligo di procedere alla minuziosa ed attenta predisposizione delle misure di cautela utili a prevenire eventi dannosi, tenendo conto dell'età dell'utenza scolastica, delle concrete condizioni e della vetustà degli edifici e delle risorse umane effettivamente a disposizione. Ogni tipologia di rischio/pericolo, che richieda l'intervento per competenza di enti o strutture organizzative diverse (ad esempio Enti Locali, ecc....), deve essere ovviamente tempestivamente segnalato per esimere la dirigenza da responsabilità in caso di sinistro determinato dalla pericolosità dei locali e/o dei luoghi circostanti.

Tale attenzione risulta di fondamentale importanza, specie ove si consideri che i compiti di vigilanza/sorveglianza, che trovano il loro fondamento giuridico nell'art. 2048, 2 c. del codice civile per gli insegnanti e nel vigente CCNL comparto scuola per i collaboratori scolastici, comportano - a livello processuale - come detto un'inversione dell'onere della prova ed una vera e propria presunzione di responsabilità in capo al personale scolastico. In altre parole, la responsabilità per culpa in vigilando si presume ricorrente e spetterà ai precettori ed ai loro collaboratori (Dirigente scolastico, docenti, personale ATA addetto alla

vigilanza) a meno che gli stessi dimostrino di aver adottato tutte le cautele opportune ad evitare il danno e di non aver potuto impedire e/o evitare il verificarsi dell'evento dannoso per fatto imprevedibile a loro non imputabile, neanche in via indiretta, cosa particolarmente difficile, se non impossibile, in quanto una volta che l'evento dannoso si è verificato e normale che le cautele non sono risultate idonee ad evitare che si realizzasse (proprio per questo si parla di cd. *probatio diabolica*).

Nella eventuale sede processuale, le scelte organizzative effettuate dalla scuola sono oggetto di sindacato giudiziale, volto ad accertare possibili violazioni dei principi generali di diligenza e prudenza ed aver predisposto adeguate misure preventive permetterà, evidentemente, di dimostrare che l'accaduto è dipeso da caso fortuito o forza maggiore, esimendo in tal modo l'amministrazione scolastica da responsabilità.

Si tratta, nello specifico, di una obbligazione di mezzi, nel senso che ove l'organizzazione di idonee misure di prevenzione sia stata efficientemente predisposta, l'eventuale evento dannoso che dovesse verificarsi potrà più agevolmente dimostrarsi come dipendente da cause imprevedibili, con esito giudiziale favorevole per l'amministrazione convenuta.

In merito, pare comunque opportuno stimolare i singoli Istituti ad operarsi in merito a quanto sopra esposto e, comunque, provvedere alla stipula di congrue **polizze infortuni** e di **responsabilità civile** dotate di coperture e massimali adeguati e provvedere tempestivamente al pagamento dei premi per evitare di rimanere scoperte.

Per tale motivo potrebbe essere opportuno prevedere la presenza di un consulente dell'associazione "*Insegnare Sicuri*" per collaborare anche alla creazione di una copertura assicurativa unica per tutte le scuole pervenendo poi alla stipulazione di conseguenti contratti dopo aver indetto una gara tra più compagnie ed aver attentamente ponderato le proposte contrattuali dalle stesse inoltrate.

In caso di applicabilità delle singole polizze infortuni o R.C., poi, l'associazione Insegnare Sicuri si propone di assistere e coadiuvare gli istituti che ne facciano richiesta nella gestione della fase stragiudiziale del sinistro, assicurando che le singole assicurazioni propongano congrue offerte di risarcimento che, se relativamente soddisfattive, ridurrebbero notevolmente il contenzioso nei confronti degli Insegnanti e degli Istituti Scolastici con conseguenti consistenti risparmi per l'Erario.

Alla luce di quanto sin qui esposto, infatti, è opportuno anche in questa sede sottolineare l'obbligo di ciascuna istituzione scolastica di adoperarsi per garantire la meticolosa osservanza di ogni adempimento conseguente al verificarsi di un sinistro e l'associazione "Insegnare Sicuri" si propone di coadiuvare e fornire assistenza ai singoli istituti affinché:

I Fase Stragiudiziale

- provvedano alla tempestiva denuncia alla compagnia assicuratrice nei tempi previsti dalle singole polizze (a pena di decadenza ex art. 1913 c.c.), comprendente i dati completi della vittima del sinistro e dei fatti che hanno determinato l'evento dannoso;
- forniscano detta denuncia di tutti i dati necessari, ad esempio allegando la prescritta documentazione medica e tutta la documentazione necessaria ad una congrua valutazione dell'evento dannoso, delle relative responsabilità e tutti i parametri per consentire all'assicurazione di avanzare congrue proposte di risarcimento;
- comunichino tempestivamente l'apertura del sinistro ai soggetti infortunati o a chi esercita su di loro la potestà genitoriale, ove minori, con specifica dell'assicurazione a cui rivolgersi per effettuare la valutazione stragiudiziale della pratica;
- effettuino le dovute comunicazioni alla società assicurativa, considerato che eventuali richieste di pagamento del maggior danno, atti di diffida e qualsiasi altro atto stragiudiziale avanzato dal danneggiato o dal suo legale rappresentante, devono essere tempestivamente comunicati alla compagnia di assicurazione (art. 2952 cc. 3 e 4 codice civile) a pena di decadenza dai termini prescrizionali, con conseguente venir meno della copertura assicurativa;
- interloquiscano anche in sede di proposte di risarcimento da parte delle assicurazioni al fine di verificare che le stesse siano realmente congrue e conformi alle tabelle utilizzate dai Tribunali di riferimento su territorio nazionale o espresse in polizza, al fine di evitare richieste di maggior danni in RC e conseguenti contenziosi con le inevitabili ricadute negative sull'Erario;
- nei casi più gravi si procurino i nominativi, dati e dichiarazioni dei testimoni presenti al fatto per consentire una valida difesa nel futuro giudizio da parte dell'Avvocatura dello Stato.

Tenuta a rispondere dei danni, seppur nei limiti dei massimali assicurati, è infatti la compagnia assicuratrice quindi assume massimo rilievo il fatto che quest'ultima, ove non in

indirizzo, venga messa tempestivamente a conoscenza delle pretese della parte lesa. Tutti gli atti sin qui citati, in quanto istruttori, non devono essere trasmessi al MIUR o all'Avvocatura dello Stato ma conservati e comunicati in caso di futuro contenzioso. In tale fase è importante, però, coadiuvare i danneggiati nelle procedure di risarcimento per far sì che le proposte avanzate dalle assicurazioni siano congrue e scorraggino i danneggiati da conseguenti contenziosi particolarmente gravosi per l'erario e le istituzioni deputate alla difesa degli istituti scolastici (*si pensi solamente alle spese per la costituzione e difesa in giudizio, alle nomine dei consulenti tecnici, agli adempimenti processuali, ecc.....*).

II Fase giudiziale: compiti delle scuole e degli Ambiti Territoriali

Nell'ipotesi in cui si giunga ad un giudizio per risarcimento danni (che la compagnia di assicurazione non ha ristorato) alle scuole incombe l'onere di fornire all'Avvocatura dello Stato - che difende l'amministrazione - ogni informazione utile a dimostrare che l'evento dannoso non discende da omessa o carente attività di vigilanza/sorveglianza. Quanto più attenta e meticolosa sarà stata l'organizzazione delle misure volte a prevenire eventi dannosi, tanto più probabile sarà, per la P.A., l'esito positivo del giudizio. In tale sede occorrerà dunque giungere a dimostrare con ogni strumento utile (*dichiarazioni scritte, testimonianze, tempestive denunce all'assicurazione, referti medici etc....*) che chi era tenuto a vigilare sulla sicurezza dell'ambiente e sugli alunni ha tenuto conto dei possibili rischi ed ha fatto tutto quanto possibile per evitarli.

Tali atti/documenti, insieme a copia della polizza assicurativa e delle ricevute attestanti il regolare pagamento dei premi, andranno trasmessi all'Avvocatura dello Stato, in allegato a circostanziata relazione sottoscritta dal Dirigente scolastico.

Si sottolinea l'importanza di tutti tali adempimenti, la cui mancanza o lacunosità ostacolerebbe l'Avvocatura distrettuale nello svolgimento di una proficua attività di difesa delle ragioni dell'amministrazione convenuta.

In questa fase l'Associazione Insegnare Sicuri si prefigge di supportare e fornire ogni consulenza alle istituzioni scolastiche, e vigilare affinché si risponda compiutamente e tempestivamente ad ogni richiesta avanzata dall'Avvocatura dello Stato, rapportandosi costantemente con la stessa nelle varie fasi del procedimento giudiziario.

In merito riveste particolare importanza:

- 1) Comunicare tempestivamente all'Avvocatura dello Stato gli estremi della polizza e della compagnia di assicurazione con cui si è stipulato la polizza R.C. o sinistri,

fornendo anche copia del contratto e di tutti i premi pagati (importante che tale adempimento venga fatto tempestivamente, pena la decadenza dalla facoltà di chiamare istituto assicurativo in manleva con conseguente inevitabile ricaduta negativa sull'Erario;

- 2) Fornire all'Avvocatura dello Stato la perfetta ricostruzione del fatto dannoso e delle eventuali responsabilità, corredata di tutta la documentazione e testimonianze necessarie, con indicazioni dei dati e nominativi dei testimoni presenti ai fatti;
- 3) Fornire ogni assistenza necessaria ad una difesa incisiva e vincente da parte degli organi preposti.

Tali adempimenti, come detto, rivestono somma importanza in quanto, nel caso in cui il giudizio risarcitorio si concluda con una sentenza di condanna al risarcimento del danno a causa di riconoscimento di colpa in vigilando, è fatto obbligo al dirigente di comunicare detto esito alla procura presso la Corte dei Conti, che valuterà se instaurare giudizio per responsabilità contabile nei confronti del dipendente interessato, per il recupero delle somme erogate dall'amministrazione a titolo risarcitorio.

Il giudizio di responsabilità che si concluda con il riconoscimento, in capo al dipendente, di colpa media o lieve, non dà diritto all'amministrazione a pretendere risarcimenti, ma potrà essere oggetto di valutazione sotto il profilo disciplinare e intento dell'Associazione Insegnare Sicuri è proprio fare tutto quanto necessario, sia in via preventiva che successiva, per evitare che ciò si verifichi e ciò sia per consentire all'Erario un consistente risparmio, sia per consentire al personale scolastico, oggetto di sempre maggiori attacchi e denigrazioni, di svolgere con tranquillità una funzione così importante come quella dell'insegnamento.

La dott.ssa Davoli ringrazia dell'esuativa e completa esposizione ed esprime l'augurio che almeno si possa creare una sorta di ponte /raccordo tra Scuole/Amministrazione/Avvocatura di Stato per realizzare un concreto raccordo e supporto giuridico in materia sia potenziando la formazione sia la consulenza in caso di evento accidentale .

Per questo chiede alla prof.ssa Ezia Palmeri di esporre il progetto formativo che si è programmato per il corrente anno solare 2020 da realizzare sia on line sia in presenza .

La DS Palmeri con molta ricchezza di particolari presenta le tematiche relative all'aggiornamento e alla formazione sugli aspetti giuridici legati alla responsabilità penale, civile e professionale degli insegnanti e del personale scolastico.

La responsabilità civile nella scuola

La responsabilità civile: il fatto illecito.

La responsabilità per inadempimento.

Il nesso di causalità

La responsabilità scolastica, tra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.

La responsabilità per il danno cagionato dall'allievo ad altri.

La responsabilità per il danno cagionato dall'allievo a se stesso.

La responsabilità durante la gita scolastica.

La responsabilità durante l'attività di educazione motoria.

La gestione degli infortuni

La culpa in vigilando

La privacy tra i banchi di scuola

Diritto di accesso e diritto alla riservatezza.

La somministrazione di farmaci in orario scolastico

La responsabilità per cose in custodia.

Il mobbing nella scuola.

Il bullismo.

La responsabilità penale della scuola

Principi della responsabilità penale e struttura del reato

Posizioni di garanzia, omissione

Colpa, concorso di persone nel reato

Danneggiato, persona offesa e legittimazioni processuali

La responsabilità della persona giuridica

Modelli di prevenzione del reato e piani anticorruzione

Abuso dei mezzi di correzione e di disciplina, percosse, lesioni, abbandono di minori o di incapaci

Delitti contro l'onore e tutela della privacy

Violenza privata, minaccia, Stalking e Mobbing

Delitti contro l'integrità sessuale e Pedofilia

Reati informatici

I reati dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione della scuola

I delitti contro la pubblica amministrazione.

Delitti dei pubblici ufficiali contro l'amministrazione scolastica.

Delitti dei privati contro la pubblica amministrazione della scuola.

La concussione nella scuola.

Scuola e corruzione.

L'abuso d'ufficio nella scuola

La sicurezza nelle scuole

Il concetto di datore di lavoro nella scuola

Servizio di Prevenzione e Protezione e il responsabile del servizio

Lavoratore, Allievi, Dirigente e preposto

Responsabili della sicurezza, medico competente e addetti alle emergenze

Istituzioni scolastiche non pubbliche. Soggetti esterni

Le relazioni fra scuola e soggetti del territorio

Gestione del processo di valutazione dei rischi e di individuazione delle misure di prevenzione

Problematiche strutturali e di igiene ambientale

Rischio fisico, agenti chimici, rischio biologico

Gestione di attrezzature

Lavori in appalto

Dispositivi di protezione individuale

Infortuni e malattie professionali

Sorveglianza sanitaria

informazione, formazione e addestramento

Analisi di casi pratici - Il punto di vista del dirigente scolastico, del personale docente e del personale scolastico, tecnico, amministrativo e ausiliario su:

Le soft skills.

Il problem solving.

Gestione del personale.

Gestione della classe.

Gestione dei rapporti con le famiglie.

Progettazione formativa.

Gestione dei rischi.

La culpa in vigilando e la culpa in "organizzando"

La privacy tra i banchi di scuola

La somministrazione di farmaci in orario scolastico

Gestione dei rapporti con l'esterno (Enti locali, istituzioni, università, reti di scuole, ecc.).

Il percorso formativo e le attività di aggiornamento dovranno tener conto della necessità di sviluppare non solo conoscenze, ma anche di utilizzare strumenti e comportamenti professionali, con le seguenti caratteristiche:

- attività di progetto sul campo mirate a verificare la capacità di applicazione delle metodologie e delle tecniche in situazioni reali;
- testimonianze e casi di studio

A supporto dell'attività didattica, verranno proposti news, aggiornamenti e materiali e documentazione tecnica utilizzando una sezione specifica del sito istituzionale riservata ai soci iscritti, per lo sviluppo di formazione a distanza rappresentata da video lezioni, web seminar, attività realizzata in modalità sincrona che prevede varie tipologie:

- webinar tematico, in cui saranno proposti approfondimenti dedicati ad alcuni temi di particolare interesse ed attualità, al fine di rendere più dinamica la didattica, promuovendo anche spazi di confronto interattivi:
- webinar di discussione, che avranno per oggetto argomenti teorici tratti dalle attività di formazione ed aggiornamento, su cui i soci e i partecipanti alla formazione saranno invitati a proporre il proprio punto di vista sulla base delle esperienze maturate nell'ambito delle rispettive organizzazioni di appartenenza, al fine di promuovere dinamiche di apprendimento proattive e favorire la diffusione di buone pratiche;
- forum, nei quali potranno essere lanciati provocazioni al dibattito su temi specifici o più generali trattati nell'ambito delle attività di formazione ed aggiornamento, ma anche su iniziative tese a favorire un apprendimento critico e interattivo, come nel caso della discussione di case study o di una rilettura problematica di eventi di attualità.

Il presidente ringrazia per gli interventi ed esprime apprezzamento per il percorso già fatto dall'Associazione e valuta molto interessante la strategia che si è proposta in quando da uomo di scuola oltre che da amministrativo ministeriale conosce molto bene la problematica.

Interviene il dotto. Gianni Russo , che come DSGA ha vissuto personalmente varie vicende dolorose e pericolose nelle scuole dove ha operato nel tempo per cui conferma la bontà della strategia illustrata.

A conclusione della riunione il Presidente esprime l'esigenza di informare le scuole sul senso che assume questa collaborazione attraverso una lettera nella quale siamo fornite le linee di azione che congiuntamente Ministero ed Associazione "Insegnare Sicuri "

intendono promuovere per il supporto giuridico sul tema . Emerge inoltre l'esigenza di partire dai bisogni delle scuole, per cui tutti i partecipanti ritengono necessario avviare con le istituzioni scolastiche una Rilevazione dei casi di sinistrosità scolastica attraverso un indirizzo di mail dedicato: la rilevazione dovrà consistere in un questionario semplice atto a fornire dati aggiornati su coperture assicurative, su tempi e modi di apertura dei sinistri, su corretta formulazione delle denunce e congruità dei risarcimenti . L'Associazione si impegna a lavorare sull'impostazione del Questionario e a lavorare sui dati che verranno inviati dalle scuole.

A conclusione dei lavori il Presidente affida alla dott.ssa Davoli il compito di predisporre una bozza di lettera da inviare massivamente a tutte le istituzioni scolastiche per informarle della strategia che si intende avviare per il supporto e della Rilevazione da far partire al più presto.

Alle ore 13 la seduta viene chiusa .

Il segretario

Il Presidente

F.to Dott.Fabrizio Dal Passo

F.to Dott. Leonardo Filippone